



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da
Vincenzo De Troia, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e
Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Marocco
in Trieste, via Coroneo n. 32;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in
persona dei rispettivi Ministri pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono, del pari,
per legge domiciliati in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- del Decreto [REDACTED] in data [REDACTED] (notificato al
ricorrente in data [REDACTED]) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri –
Direzione di Amministrazione – 2^a Sezione nella parte in cui, a seguito di riesame
da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio determinato dalla

sentenza n. [REDACTED] con cui Codesto On. Tribunale (R.G. [REDACTED]) aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente, ordinando al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di ripronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal predetto provvedimento, ha convalidato il Decreto n. [REDACTED] in data ([REDACTED]), già annullato da Codesto On.le Tribunale, ritenendo quindi che le infermità *“Esiti di gastrectomia totale per adenocarcinoma gastrico con metastasi linfonodali e di resezione parziale del II e del III segmento epatico coinvolti da infiltrazione neoplastica; esiti di resezione polare inferiore del rene sinistro per carcinoma a cellule chiare”* non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, nonché del parere recante nr. [REDACTED] reso nell'adunanza nr. [REDACTED] del [REDACTED] del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale, a seguito di riesame, si è ritenuto che le predette infermità sofferte dal ricorrente non possano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, nonché della nota in data [REDACTED] con la quale, ai sensi dell'art. 14 del DPR 461/2001 è stato richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il riesame del parere n. [REDACTED] in data [REDACTED] sulla base del contenuto della sentenza n. [REDACTED] di Codesto On. Tribunale nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Torna all'attenzione di questo Tribunale la decisione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – 2^a Sezione sull'istanza presentata dal ricorrente, carabiniere scelto attualmente in servizio presso il Comando Legione Carabinieri di Udine – Motorizzazione Officina, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Esiti di gastrectomia totale per adenocarcinoma gastrico con metastasi linfonodali e di resezione parziale del II e del III segmento epatico coinvolti da infiltrazione neoplastica; esiti di resezione polare inferiore del rene sinistro per carcinoma a cellule chiare”* e per il conseguente ottenimento dell'equo indennizzo.

A seguito della sentenza [REDACTED], passata in giudicato, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal medesimo avverso l'originario diniego, il Comando intimato ha rieditato, invero, l'attività amministrativa di competenza, confermando, pur tuttavia, la reiezione dell'istanza, sulla scorta di un nuovo parere (negativo) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Avverso il nuovo provvedimento lesivo e la valutazione tecnico-discrezionale che ne costituisce fondamento e supporto motivazionale, entrambi in epigrafe compiutamente indicati, è, dunque, insorto ancora una volta l'interessato, invocandone l'annullamento sulla scorta di un unico articolato motivo di diritto così rubricato *“Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d'istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. 461/2001. Illegittimità per violazione dell'art. 21 septies della Legge n. 241/1990: violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione della sentenza n. n. [REDACTED] del T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste. Eccesso di potere per*

illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia”.

In via istruttoria, ha chiesto a questo Tribunale di disporre, se necessario, accertamento medico-legale.

Il Ministero della Difesa, costituito, ha contestato gli assunti del ricorrente e concluso per la reiezione del ricorso.

Analogamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, in via preliminare, ne ha anche eccepito l'inammissibilità nella parte in cui il medesimo ha impugnato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n nr. [REDACTED] in quanto atto endo-procedimentale, e ha, conseguentemente, chiesto la propria estromissione dal giudizio.

Il ricorrente non ha svolto ulteriori difese, ma solo dimesso documentazione e/o pronunce giurisprudenziali ad ulteriore supporto delle argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo.

Celebrata la pubblica udienza del [REDACTED], fissata per la trattazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va, in primo luogo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio, come già in precedenti pronunce, inclusa quella da cui trae origine il rinnovato esame dell'istanza del ricorrente (*ex multis* Tar FVG, I, 3 giugno 2016, n. [REDACTED]

[REDACTED]), aderisce, invero, a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale, stante la natura di atto endo-procedimentale del parere reso dal Comitato di verifica, unico contraddittore necessario nel giudizio avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è da ritenersi il Ministero della difesa, che adotta l'atto finale del procedimento (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. [REDACTED]).

Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione del MEF e, conseguentemente, disposta la sua estromissione dal presente giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio – che dà per noti i precedenti di servizio del ricorrente e le condizioni ambientali in cui il medesimo ha operato – ritiene, invero, che il parere del Comitato, che sorregge, sotto il profilo motivazionale, il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio opposto al ricorrente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri abbia, in effetti, trascurato di prendere in considerazione tutti i fattori di rischio connessi e/o correlati al servizio espletato dal ricorrente medesimo, astrattamente idonei a contribuire, sotto il profilo causale, all'insorgenza della patologia sofferta dal medesimo.

Si rammenta, invero, che questo Tribunale, nella sentenza n. [REDACTED] aveva ritenuto il primo diniego inficiato dalle illegittimità denunciate dall'interessato proprio perché fondato su un parere che non aveva tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali e di servizio in cui aveva operato il ricorrente (nessuna esclusa) e del potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dal medesimo, tra l'altro per essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo.

Questo Tribunale aveva, infatti, posto l'accento sul fatto che *“il Comitato di verifica non ha né menzionato quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica - rappresentati davanti alla Commissione Bicamerale e da questa recepiti - né tenuto conto degli ulteriori fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l'esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell'attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione.*

[REDACTED]

La motivazione in ordine alla valutazione dell'effettiva incidenza eziopatogenetica delle condizioni dei luoghi ove il ricorrente ha prestato servizio è, dunque, del tutto mancata.

E tale motivazione si rendeva, peraltro, tanto più necessaria nel decreto che ha poi recepito il parere negativo del Comitato, dato che dalla documentazione medica depositata dal ricorrente (in particolare quella contenuta nel Rapporto n. 31/2013 stilata dalla dott.ssa Gatti), si evince che la presenza di nano-particelle dei metalli pesanti rinvenuta nei frammenti biotici del medesimo va ricondotta all'esposizione ad un inquinamento ambientale molto particolare ovvero al contatto con ambienti contaminati da uranio impoverito, inquinamento bellico e nano particelle di metalli pesanti, da lui inalati o, in altro modo, introdotti e assorbiti nell'organismo”.

E', dunque, evidente che questo Tribunale, laddove aveva precisato che, a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'originario diniego, derivava “l'obbligo del Ministero di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal presente provvedimento”, intendeva proprio che il Ministero, nel rieditare l'attività di spettanza, dovesse tenere conto e valutare l'incidenza causale di tutti i possibili fattori di rischio cui era stato esposto il ricorrente per ragioni e/o a causa di servizio, anche combinati tra loro.

Nel caso di specie, il Comitato è, però, incorso ancora una volta in un grave difetto d'istruttoria, che si è riverberato, rendendola del tutto apodittica, sulla motivazione posta poi a supporto del parere espresso.

Con riguardo all'infermità ‘ [REDACTED] [REDACTED] ’, si è limitato, infatti, ad affermare, senza peritarsi di fornire nemmeno un concreto elemento di riscontro, non uno, che “la letteratura scientifica è unanime nel ritenere estraneo ad ogni influenza di particelle di uranio impoverito ad una genesi neoplastica. Il tumore in esame, peraltro, appare maggiormente correlato all'esposizione al fumo di sigaretta ed all'arsenico”.

Del pari, con riguardo all'infermità [REDACTED]

[REDACTED] ha unicamente affermato che *“non vi è alcuna prova scientifica che tra l'esposizione, molto limitata nel tempo e le nano-particelle con cui il soggetto potrebbe essere venuto a contatto possa aver anche concausato una oncogenesi. In particolare, la localizzazione gastrica della patologia sembra essere più riconducibile al tabagismo e all'assunzione di FANS da parte dell'interessato. Peraltro il tumore in esame si è formato su polipo, affezione questa tipicamente endogeno - costituzionale”*.

Deve, quindi, convenirsi col ricorrente laddove sostiene che il Comitato abbia escluso aprioristicamente, non analizzandoli affatto, i fattori di rischio da lui evidenziati e, in particolare, che abbia trascurato di considerare l'incidenza causale (e/o concausale) delle ostili condizioni ambientali in cui ha prestato servizio e, in genere, della multi-fattorialità stressogena di gran lunga superiore rispetto a quella endemicamente connaturata allo svolgimento della sua funzione istituzionale, dato, tra l'altro, che, con mera formula di stile, ha solo evidenziato che *“dall'approfondimento istruttorio relativo ai periodi di servizio prestato all'estero, non emerge alcun elemento che possa ritenersi responsabile di una genesi neoplastica”*.

Il Comitato, al cui parere il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si è conformato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, avrebbe dovuto, invece, procedere preliminarmente a puntuali approfondimenti istruttori, al fine di acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dal ricorrente, in particolare nel corso delle varie operazioni all'estero, e successivamente esplicitare motivatamente le ragioni per cui quelle specifiche e particolari condizioni, *ictu oculi* connotate da gravosità, difficoltà e pericolosità assai diverse da quelle che avrebbe affrontato nello svolgimento dell'ordinaria prestazione di servizio se fosse

rimasto in Italia, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera decisiva a determinare) la patologia che lo ha afflitto.

E' noto, infatti, che il carabiniere, durante la carriera, è stato frequentemente comandato a partecipare ad esercitazioni in vari poligoni di tiro, con le armi più varie, nonché che ha preso parte a missioni all'estero:

- in Ucraina, [REDACTED] a circa 300 Km da Kiev, in qualità di Caporale V.F.B. dell'Esercito italiano con la qualifica di "Carrista di equipaggio Carro Armato Ariete", durante la quale ha svolto prevalentemente attività di tiro con i carri armati in aperta campagna, ingerendo e/o inalando quotidianamente la polvere che si alzava dopo le esplosioni;

- in Kosovo, Decane, dall'ag [REDACTED] in qualità di Caporale con incarico di Guardia di Centrale elettrica, svolgendo attività di Conduttore automezzi e piantonamenti al Monastero, assegnato al 132° Rgt. Carri Ariete.

Altrettanto noto è, inoltre, che, durante le dette missioni ha operato quotidianamente in ambienti insalubri, connotati da un forte inquinamento bellico, atmosferico e ambientale, in territori massicciamente bombardati con munizionamenti pesanti e con proiettili contenenti uranio impoverito, nonché che l'acqua del posto, fortemente inquinata, veniva utilizzata sia per l'igiene personale che per cucinare.

Consta, inoltre, che prima della partenza per la I missione gli siano stati somministrati anche numerosi vaccini, senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.

E' evidente, dunque, che è stato ripetutamente esposto a molteplici agenti potenzialmente dannosi per la salute.

Per contro l'Amministrazione ha apoditticamente escluso, con formula di mero stile e senza alcun approfondimento istruttorio (o comunque senza darne evidente contezza), la valenza patogenetica dei precedenti di servizio del ricorrente e, poi, fatto generico riferimento alla letteratura scientifica al fine di escludere l'influenza dell'esposizione alle particelle di uranio impoverito e alle altre nano-particelle

sull'insorgenza delle forme tumorali sofferte dal medesimo, senza peritarsi ancora una volta di offrire alcun concreto riferimento e/o riscontro.

Ha, poi, addotto a concause alternative (e determinanti) il tabagismo, l'arsenico e/o l'assunzione di FANS, di nuovo senza precisare concretamente perché la genesi delle specifiche infermità oggetto dell'istanza dovesse ritenersi ad essi *“maggiormente correlata”* o, comunque, *“più riconducibile”*.

Mutuando le parole della IV Sezione del Consiglio di Stato nella recente pronuncia 24 maggio 2019, n. 3418 vertente su analoga questione, può, quindi, affermarsi che *“l'Amministrazione (...) non ha (...) motivatamente escluso che le condizioni affrontate dall'interessato nel corso delle varie missioni svolte all'estero fossero - complessivamente, unitariamente e diacronicamente considerate - <straordinarie> e, come tali, oggettivamente idonee a porsi quale verosimile causa della successiva infermità”*.

Nel caso in esame – come già in occasione del I parere - il Comitato di verifica non ha, infatti, né menzionato, né, con tutta evidenza, preso adeguatamente in considerazione *“quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali (impiego in poligoni di tiro, sottoposizione a vaccinazioni etc.) ripetutamente segnalati dalla Comunità scientifica (...) né gli ulteriori fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (in particolare l'esposizione ad agenti inquinanti e cancerogeni nell'attività di pulizia degli armamenti e durante lo svolgimento di attività di addestramento), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del ricorrente potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione”*.

La compiuta istruttoria in ordine all'effettiva incidenza eziopatogenetica del complesso dei fattori stressogeni è, dunque, ancora una volta mancata, il che rende la motivazione spesa a supporto meramente apparente.

La domanda caducatoria avanzata dal ricorrente va, pertanto, accolta, in quanto fondata, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto

contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Lorenzo Stevanato, Consigliere

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.